

PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE

**di Valenza Reti S.p.A. siglabile Valreti S.p.A. in liquidazione in Azienda
Multiservizi Valenzana S.p.A. in forma abbreviata A.M.V. S.p.A.**

Redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

Gli organi amministrativi di Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. in forma abbreviata A.M.V. S.p.A. (di seguito, rispettivamente, anche "**AMV**" o "**Società Incorporante**") e di Valenza Reti S.p.A. siglabile Valreti S.p.A. in liquidazione (di seguito "**VR**" o "**Società Incorporanda**"), hanno redatto ed approvato il presente progetto (di seguito anche il "**Progetto**") relativo alla fusione mediante incorporazione di VR in AMV ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (di seguito anche la "**Fusione**").

1. Premesse

AMV- è una società di diritto italiano, con sede legale in Valenza (AL), Strada Vecchia Pontecurone n. 1, a totale partecipazione pubblica, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria n. 95003900065, partita iva numero 01685020065, REA – AL 177484, il cui capitale sociale pari ad Euro 1.637.400,00, diviso in n. 16.374 azioni del valore nominale di Euro 100,00 cad., è attualmente tenuto da:

- Comune di Valenza: nr. azioni 16.220
- Comune di Bassignana: nr. azioni 104
- Comune di Pecetto di Valenza: nr. azioni 50

VR è una società di diritto italiano, con sede legale in Valenza (AL), Strada Vecchia Pontecurone n. 1, a totale partecipazione pubblica, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Alessandria n. 02008900066, REA – AL 218519, il cui capitale sociale pari ad Euro 8.804.160,10, diviso in n. 197.270 azioni del valore nominale di Euro 44,63, è attualmente detenuto come segue:

- Comune di Valenza: nr. azioni 197.070
- Comune di Bassignana: nr. azioni 200

Gli Organi Amministrativi delle società AMV e VR hanno predisposto congiuntamente il Progetto relativo alla Fusione.

Sempre detti Organi Amministrativi hanno già avuto un'informale conferma della volontà, da parte dei rispettivi soci che delibereranno l'operazione straordinaria in argomento, di rinunciare: (i) al beneficio del termine di cui all'art. 2501-ter, comma 4 c.c. e all'art. 2501-septies, comma 1 c.c.; (ii) alla redazione di una situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3 c.c.; (iii) della relazione dell'organo amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 2501-quinquies, comma 4 c.c. e (iv) alla relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies, comma 8 c.c., volontà che verrà poi confermata durante l'Assemblea Straordinaria chiamata a decidere in ordine alla Fusione.

Si precisa inoltre che la presente operazione di fusione è neutrale dal punto di vista fiscale ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.p.R. 917/86).

2. Motivazioni della Fusione

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 611, L. n. 190/2014, oggi riaffermato dal Decreto Madia, il Comune di Valenza già nel 2015 aveva predisposto un piano operativo di razionalizzazione delle proprie società partecipate, da cui emergeva che non sussistevano i requisiti per mantenere le partecipazioni societarie detenute in VR

Per questo motivo, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.04.2016 e dell'assemblea straordinaria del 5.05.2016, VR è stata posta in liquidazione, contestualmente alla previsione di un progressivo processo di reinternalizzazione dei beni da questa posseduti al Comune e/o di cessione ad altre società partecipate dall'Ente Locale stesso.

A seguito della deliberazione consiliare esecutiva n. 7/2017 è stata prevista, dunque, la reinternalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di VR e, successivamente, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46/2019 si è proceduto alla scissione del ramo idrico facente capo alla Società Incorporanda, in favore della AMV, allora gestore del SII nei territori dei Comuni soci.

Con la deliberazione n. 22/2021 è stata autorizzata la costituzione di una NewCo tra AMV e AMC S.p.A., a cui è stata affidata la gestione del SII nei territori di rispettiva competenza e con atto notarile del 29.06.2021 è stata costituita AM+ S.p.A., partecipata da AMV per il 15%.

Allo stato attuale il processo di liquidazione di VR non si è ancora concluso (non essendo peraltro ancora iniziata la distribuzione dell'attivo di liquidazione) e la Società Incorporanda detiene degli assets, tra cui quelli relativi al servizio di distribuzione del gas naturale che devono essere alienati/ceduti.

Proprio per tale ragione, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, Regione Piemonte con nota dell'11.02.2021, ha chiesto al Comune di Valenza un aggiornamento sullo stato di attuazione della procedura di liquidazione di VR.

Nelle more del completamento di tale processo, il Comune di Rivarone ha espresso ai Comuni soci la propria volontà di alienare sia la partecipazione sociale detenuta in AMV (pari allo 0,16%), sia quella detenuta in VR (pari allo 0,03%), offrendo in vendita agli altri Comuni soci le azioni detenute (n. 50), non perseguendo le predette società alcuna delle finalità di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016.

I Comuni di Pecetto e di Bassignana hanno formalmente comunicato di non avere interesse all'acquisto delle partecipazioni sociali detenute dal Comune di Rivarone, mentre il Comune di Valenza ha manifestato il proprio interesse ad acquistare la partecipazione detenuta dal Comune di Rivarone sia in AMV sia in VR.

L'acquisizione delle relative partecipazioni sociali è stata ritenuta dal Comune di Valenza - già peraltro socio, quasi al 100%, di AMV e di VR - strettamente funzionale ad una celere conclusione della procedura di completa dismissione di VR, in osservanza anche delle reiterate richieste pervenute in tal senso dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo, Regione Piemonte.

L'acquisto delle citate partecipazioni sociali è stato formalizzato dal Comune di Valenza mediante Delibera di Consiglio Comunale e in data 27.10.2021 sono stati sottoscritti i relativi contratti di compravendita (rep. 9506 racc. 3835 rogito notaio Carlo Conforti di Alessandria e rep. 9507 racc. 3836 rogito notaio Carlo Conforti di Alessandria).

L'Amministrazione, si è determinata nel senso di completare il summenzionato *iter* di dismissione mediante la fusione per incorporazione di VR S.p.A. in Liquidazione in AMV S.p.A., in coerenza dei canoni di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa.

3. Società partecipanti alla fusione

AMV S.p.A. in forma abbreviata A.M.V.

in qualità di Società Incorporante

con sede legale in Valenza (AL), Strada Vecchia Pontecurone n. 1, capitale sociale pari ad Euro 1.637.400,00, diviso in n. 16.374 azioni del valore nominale di Euro 100,00 cad., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria n. 95003900065, partita iva numero 01685020065, REA - AL 177484, il cui oggetto sociale è il seguente:

- l'esercizio diretto e/o per il tramite di società o enti partecipati e anche per conto terzi, delle seguenti attività:
 1. gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994, comprensivo sia della captazione, adduzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento di collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;
 2. gestione del servizio di distribuzione di gas per tutti gli usi, nonché realizzazione dei relativi impianti ed opere;
 3. prestazione dei servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici, ivi comprese le attività di manutenzione e di controllo nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

4. attività inerenti l'organizzazione e la gestione complessiva di parcheggi pubblici, compresa la gestione dei servizi di vigilanza;
5. accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
6. progettazione, attuazione, costruzione e successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, di reti ed impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
7. gestione impianti sportivi, natatori, delle discipline degli sports e dell'attività fisica, comprese attività di comfort ed intrattenimento connesse agli impianti;
8. gestione di altri servizi ambientali di supporto e di servizi comunque connessi all'assetto del territorio.

La Società potrà altresì:

1. fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
 2. assumere commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale, quando ciò sia ritenuto conveniente dal consiglio di amministrazione;
 3. provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di attività, ivi compresa la formazione professionale;
 4. la Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di commercializzazione e di studio - connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare - rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.
 - a. ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 152/2006 sono espressamente richiamati i principi in ordine alla prevalenza dell'attività inerente il servizio idrico integrato rispetto alle altre attività di servizio pubblico gestite.
 - b. i servizi pubblici resi nei confronti degli enti locali soci ed i servizi resi alla collettività da essi rappresentate devono costituire la parte prevalente dell'attività svolta e comunque oltre l'80% del fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- La Società potrà, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, costituire, assumere interessenze, quote e partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, simile o complementare e comunque compatibile con il proprio o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio servizio.
- c. la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, riconosciute utili dal consiglio di amministrazione, per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie:
essa può anche prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi.
 - d. nel rispetto della natura della società ed in ossequio ai propri scopi di natura pubblicistica, la realizzazione dell'oggetto sociale, può essere perseguita anche attraverso società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione ad associazioni temporanee di imprese o consorzi ed ogni altra forma consentita dalla legge.

- e. per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato.
- f. la società, in base agli indirizzi di assemblea, potrà operare anche nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 1, atteso che tale attività non dovrà pre-giudicare l'economicità e la qualità del servizio erogato ai soci.
- La società potrà svolgere attività a favore di soggetti o territori diversi da quelli indicati in precedenza, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto a.
- g. la Società, che opera prevalentemente "*in house*", secondo tutte le condizioni previste dalla vigente normativa, potrà contemporaneamente svolgere attività non riconducibili a tale forma, purché con caratteristiche e rilevanza marginali rispetto all'attività principale "*in house*".
- Restano in ogni caso espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al d. lgs. n. 185/1993 e D. Lgs. n. 415/1996.
- h. è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

e

VR S.p.A. in liquidazione siglabile Valreti S.p.A.

in qualità di Società Incorporanda

con sede legale in Valenza (AL), Strada Vecchia Pontecurone n. 1, capitale sociale pari ad Euro 8.804.160,10, diviso in n. 197.270 azioni del valore nominale di Euro 44,63 cad., capitale, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Alessandria n. 02008900066, REA – AL 218519, il cui oggetto sociale è il seguente:

1) la Società è costituita per scissione parziale proporzionale obbligatoria ai sensi del c. 9, articolo 35, l. 448/2001, fruendo delle agevolazioni di cui all'articolo 118, d. lgs. 267/2000 (t.u.e.l.) e, in quanto beneficiaria di tale operazione di finanza straordinaria, attiva le previsioni ivi indicate in attuazione delle disposizioni di cui ai cc. 2 e 13, articolo 113, t.u.e.l. di conseguenza la società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali ad essa trasferiti per *scissionis causa* di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza economica nel seguito indicati e più precisamente:

i) idrico integrato, come da articolo 35, cc. 5 e 6, l. 448/2001 e l. 36/1994 e relative ll.rr. di esecuzione ed attuazione;

ii) igiene integrato, come da articolo 35, l. 448/2001 e d. lgs. 22/1997 e s.i. e relative ll.rr. di esecuzione ed attuazione;

iii) trasporto collettivo, come da articolo 113, c. 8, t.u.e.l. e d. lgs. 422/1997 e s.i. e relative ll.rr. di esecuzione ed attuazione;

iv) gas naturale, come da d. lgs. 164/2000;

v) altri servizi pubblici locali di natura economica;

2) nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la società sviluppa anche le attività complementari a quanto sopra indicato, ivi compreso, ai sensi di legge, la gestione di tali reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali.

Ai sensi di legge, i rapporti tra la società e gli azionisti locali sono disciplinati da appositi contratti di servizio.

3) alla luce dei rinvii operati dal citato c. 9, articolo 35, l. 448/2001:

a) la società celebrerà anche i bandi per la gara dei servizi pubblici locali ricompresi nel comma 1 del presente articolo, sia come singolo servizio che per una contestuale pluralità di servizio, nel rispetto delle previsioni di cui al c. 8, articolo 113, t.u.e.l.;

b) la società potrà anche ricevere, a titolo di conferimento da parte dei propri azionisti locali (v. articolo 113, c. 13, t.u.e.l.), reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti a (tutti) i servizi pubblici locali di rilevanza economica ricompresi nel regolamento governativo di esecuzione ed attuazione all'articolo 35, l. 448/2001, così come previsto dal relativo c. 16;

c) la società potrà anche ricevere, a titolo di assegnazione da parte dei propri azionisti locali (v. articolo 113, c. 13 per il rinvio operato alla lett. a del precedente c. 4, l. 448/2001), reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera b del presente articolo;

d) la società potrà anche iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex articolo 2343, c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera b del presente articolo, ivi compreso i diritti afferenti all'assegnazione delle reti idriche demaniali di cui all'articolo 822, c.c. e relative pertinenze di cui all'articolo 817, c.c. nel periodo transitorio di cui alle leggi di settore ed ai cc. da 2 a 4, articolo 35, l. 448/2001, afferenti ai servizi pubblici locali ai quali le reti, impianti e dotazioni citate nel c. 1 del presente articolo si riferiscono, i relativi investimenti saranno effettuati da questa società. Lo stesso dicasi per i futuri investimenti, dopo il periodo transitorio, i quali saranno anch'essi effettuati dalla società onde garantire (a fronte di beni fungibili) la sopravvivenza della stessa, prevedendo l'applicazione dei correlati canoni (se del caso da corrisponderli anche in via anticipata sulla base di un predefinito tasso di sconto) a carico della società del servizio.

Il trasferimento a titolo di possesso (*rectius*: di assegnazione) e di proprietà (*rectius*: di conferimento) dagli azionisti locali alla società sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta, locale o nazionale, ai sensi dell'articolo 118, c. 1, t.u.e.l., così come modificato dal c. 12, lett. f. punto n. 1, articolo 35, l. 448/2001.

- 4) per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse.
- 5) la società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.
- 6) la società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.
- 7) la società per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività, ed opere connesse, ai sensi di legge.
- 8) ogni ulteriore affidamento ed accorpamento delle reti, impianti e dotazioni o di altre attività compatibili con l'ordinamento, rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto della società, comporterà una eventuale variazione dello stesso, oltre la stipula del relativo contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).
- 9) sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate.
- 10) la società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello

scopo sociale. La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico in osservanza della l. 141/1938 e dell'esercizio delle attività riservate dal d. lgs. 58/1998; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria di cui all'articolo 1, d. lgs. 143/1991 convertito nella l. 197/1991; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci e ciò ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d. lgs. 143/1991, convertito nella l. 197/1991.

12) la società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

5. Informativa ex art. 2501-ter, comma 1, punto 1) c.c.

Le società partecipanti alla Fusione hanno la forma giuridica, le denominazioni sociali e le sedi sociali sopra indicate.

6. Statuto della Società Incorporante

In dipendenza della Fusione di cui al presente progetto, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di Euro 1.496.700,00 mediante emissione di n. 14.967 nuove azioni ordinarie di valore nominale 100,00 ciascuna, a servizio del rapporto di cambio, modificando conseguentemente l'art. 6 dello statuto sociale. Si fa presente che l'entità dell'aumento del capitale sociale di AMV al servizio del concambio è definito pattiziamente tra i soci delle Società coinvolte nella fusione sulla base di un parere rilasciato da un esperto indipendente.

Il testo completo dello Statuto sociale dell'Incorporante è riportato in allegato al presente Progetto di Fusione (**Allegato A**), per farne parte integrante e sostanziale.

Lo statuto della Società Incorporante - nel testo allegato al presente progetto sotto la lettera A, che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione - non conterrà modifiche, rispetto allo statuto vigente, ulteriori a quelle che si determinano per effetto dell'aumento del capitale sociale della Società Incorporante stessa al servizio della Fusione.

7. Rapporto di cambio ed eventuale congruaggio in denaro

Il rapporto di concambio è determinato sulla base della valutazione delle due Società coinvolte nella fusione con i seguenti criteri:

- la società VR è attualmente in liquidazione e non svolge nessuna attività operativa diversa dalla gestione dei propri asset patrimoniali. Ai fini della valutazione si è ritenuto opportuno adottare un metodo patrimoniale semplice, denominato anche "somma delle parti" effettuando la somma algebrica dei valori economici delle attività e delle passività della società. Tale metodo determina il valore dell'azienda rivalutando il patrimonio netto esistente alla data della stima: il bilancio costituisce punto di partenza delle analisi e, tramite una serie di rettifiche ed integrazioni, si determina il valore corrente;
- la società AMV S.p.A. attualmente svolge l'attività di gestione delle soste a pagamento del comune di Valenza e detiene due partecipazioni in Valenza Rete Gas S.p.A. ed AM+ S.p.A. con le quali non intrattiene attualmente alcun rapporto commerciale. Ai fini della valutazione si è ritenuto opportuno utilizzare un metodo reddituale di tipo unlevered per l'individuazione del valore del capitale economico di AMV a cui sono stati aggiunti a titolo di *surplus assets* i valori economici delle partecipazioni. Si rileva che per la valorizzazione delle suddette partecipazioni si è fatto riferimento: (i) per AM+ S.p.A. al valore desumibile da una perizia redatta da un esperto indipendente e (ii) per Valenza Rete Gas S.p.A. mediante l'applicazione di un metodo reddituale poiché considerato il più adatto in virtù dell'attività svolta, essendo la stessa caratterizzata da flussi di reddito costanti nel tempo.

Sulla base del criterio di valutazione sopramenzionato, il valore delle Società risulta essere di seguito espresso:

- AMV: Euro 11.149.000,00
- VR: Euro 10.191.000,00

ed il valore aggregato delle due società è **pari a 21.340.000,00.**

Per completezza si rileva che sulla base del parere rilasciato dall'esperto il valore complessivo del capitale economico di AMV - pari ad Euro 11.149,6 migliaia - è stato, arrotondato prudenzialmente - anche ai fini del concambio - a Euro 11.149 migliaia.

Ne consegue un rapporto di concambio di 0,07587 azioni di AMV ogni azione di VR con un aumento di capitale dell'Incorporante AMV di nr. 14.967 azioni che sarà così ripartito sulla base dell'attuale composizione del capitale sociale di AMV:

- Comune di Valenza: 14.952
- Comune di Bassignana: 15

L'operazione di Fusione non prevede conguagli in denaro.

8. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante (art. 2501-ter, comma 1, numero 4) c.c.)

A seguito della emissione di azioni di AMV da assegnare ai soci di VR sulla base del rapporto di concambio indicato, in assenza di variazioni prima della data di efficacia della Fusione nel capitale sociale delle società interessate o nelle quote di titolarità dei relativi soci, secondo quanto sopra indicato la Società risultante dalla fusione AMV avrà un capitale sociale di euro 3.134.100, e i soci della Società Incorporante saranno:

- Comune di Valenza: di titolare di nr. azioni 31.172
- Comune di Bassignana: di titolare di nr. azioni 119
- Comune di Pecetto di Valenza: di titolare di nr. azioni 50

Totale azioni	nr. 31.341
---------------	------------

Ad esito della Fusione e dell'assegnazione di azioni della Incorporante ai soci della Incorporanda ed a fronte dell'iscrizione nell'attivo e nel passivo dell'Incorporante delle attività e delle passività dell'Incorporanda medesima, le azioni dell'Incorporanda saranno annullate.

I Soci dell'Incorporante e dell'Incorporanda hanno pattiziamente convenuto il criterio di determinazione del valore delle Società oggetto della Fusione sulla base di un parere emesso da un esperto indipendente, avendo essi rinunciato alla relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell'art. 2501-sexies, comma 8, codice civile.

9. Decorrenza degli effetti della fusione

La data di decorrenza degli effetti della Fusione nei confronti dei terzi di cui all'art. 2504-bis del codice civile sarà stabilita nell'atto di Fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile. Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo gennaio dell'esercizio in corso alla data di efficacia della Fusione nei confronti dei terzi. Dal punto di vista fiscale, ai sensi dall'art. 172, comma 9 del TUIR, l'atto di Fusione stabilirà che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della Fusione decorreranno da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della Società Incorporanda o a quella, se più prossima, in cui si è

chiuso l'ultimo esercizio della Società Incorporante. La Società Incorporante subentrerà in tutti gli obblighi e diritti tributari della Società Incorporanda, con decorrenza dalla data d'efficacia civilistica della Fusione.

Dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

10. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o agli amministratori

A seguito della Fusione il numero di azioni e le relative categorie risulteranno variate come sopra indicato; l'operazione in commento non riserva in ogni caso alcun trattamento particolare a favore dei soci delle società coinvolte.

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione correlati all'operazione di Fusione.

Si dà atto che VR non ha iniziato la distribuzione dell'attivo di liquidazione e le distribuzioni non avverranno prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Il presente Progetto di Fusione sarà depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria in duplice copia, una per società partecipante alla Fusione, nonché depositato in copia, unitamente ai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi della Società Incorporante e della Società Incorporanda, nelle sedi delle società partecipanti alla Fusione.

Allegato A: Statuto AMV S.p.A.

Valenza, 9 dicembre 2021

A.M.V S.p.A.

L'Amministratore Unico (Marcello Eliseo Omodeo)

Valreti S.p.A. in liquidazione

Il Liquidatore (Luigino Daricco)